

## CONVENZIONE

tra

La **Fondazione per la Cultura Torino**, con sede legale in Torino, via Antonio Meucci 4 – 10121 Torino (TO), P. IVA 09870540011, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Segretario Generale Alessandro Isaia, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente accordo, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Antonio Meucci 4;

e

L'**Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”**, C.F. n. 80088230018, con sede a Torino, Via Lungo Dora Siena 100/A, rappresentato da

a) Prof.ssa Elisabetta Ottoz – Direttrice del Dipartimento nata a Torino il 02/09/1957, individuata ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2025

b) Dott.ssa Elisa Rosso, nata a Torino il 15/10/1974 - Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, entrambe domiciliate, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”

nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

### Premesso che

- a. La Fondazione per la Cultura Torino è un'istituzione voluta dalla Città di Torino per sostenere e realizzare manifestazioni e le iniziative culturali dell'amministrazione cittadina e delle realtà del territorio.
- b. Il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” è il Dipartimento che ospita la Cattedra UNESCO in “Economia della Cultura e del Patrimonio” e il progetto CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Next Gen Sustainable Society) - Spoke9 (Cultural Resources for Sustainable Tourism), finanziato dal PNRR “Italia Domani” / NextGenerationEU.
- c. La Fondazione per la Cultura Torino e l'Università di Torino, hanno interesse ad avviare una collaborazione per sostenere processi di sviluppo fondati sulla ricerca e l'integrazione delle conoscenze.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente  
Convenzione, la Fondazione per la Cultura Torino e l'Università di Torino, Dipartimento di  
Economia e Statistica**

**“Cognetti de Martiis”, con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto  
segue:**

**Articolo 1 - Finalità della convenzione**

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per svolgere attività di ricerca sul pubblico del festival “Torino Jazz Festival”, sul pubblico di “MITO Settembre Musica” ed eventuali altre manifestazioni realizzate da Fondazione per la Cultura, nell’ambito dell’attività di ricerca della Cattedra UNESCO in “Economia della Cultura e del Patrimonio” e del progetto CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Next Gen Sustainable Society) - Spoke9 (Cultural Resources for Sustainable Tourism), finanziato dal PNRR “Italia Domani” / NextGenerationEU.

Le Parti, con la presente Convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell’ambito dell’attività di ricerca suindicata.

**Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca**

Le Parti concordano di investire congiuntamente nell’attività di ricerca sul pubblico dei festival “Torino Jazz Festival”, “MITO SettembreMusica” ed eventuali altre manifestazioni realizzate da Fondazione per la Cultura nell’arco del triennio 2025-2027 che siano di interesse per entrambe le parti. Nell’ambito della ricerca prevista dalla presente Convenzione e per il raggiungimento degli obiettivi comuni, le Parti concordano di avviare attività di ricerca nelle quali verrà valorizzato il contributo di ciascuna delle Parti. Le parti prevedono per l’articolazione dell’attività di ricerca, finalizzata a sviluppare strumenti di analisi dei bisogni e delle aspettative del pubblico dei due festival, le seguenti fasi:

- definizione degli obiettivi;
- raccolta e analisi dei questionari raccolti durante l’edizione del festival “Torino Jazz Festival”, “MITO SettembreMusica” ed eventuali altre manifestazioni realizzate da Fondazione per la Cultura;
- interpretazione dei dati;
- redazione di rapporti di ricerca.

**Art. 3 – Modalità e luogo della Ricerca**

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze, nonché, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale informativo, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività pertinenti alla presente Convenzione.

#### **Articolo 4 - Responsabili della convenzione**

La Fondazione per la Cultura Torino indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Dott. Alessandro Isaia.

L'Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", indica quale proprio referente e responsabile per la presente Convenzione la Prof.ssa Giovanna Segre in qualità di referente sia della Cattedra UNESCO sia del progetto Spoke9 del PNRR.

#### **Articolo 5 - Durata**

La presente Convenzione si intende stipulata con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e ha durata di tre anni.

La durata della presente Convenzione potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle attività previste.

#### **Art. 6 – Uso dei marchi e dei segni distintivi**

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

## **Art. 8 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

## **Art. 9 – Comunicazioni**

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Ente:

Dott.ssa Laura Tori 011/01124703 <a href="mailto:laura.tori@comune.torino.it">laura.tori@comune.torino.it</a>
---

Per l'Università:

Dott.ssa Veronica Romeo 011/6706205 <a href="mailto:veronica.romeo@unito.it">veronica.romeo@unito.it</a> <a href="mailto:ricerca.cle@unito.it">ricerca.cle@unito.it</a>
---

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

## **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al

presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it)

Il titolare del trattamento dei dati per la Fondazione per la Cultura Torino è il dott. Franco Carcillo, con sede in via Antonio Meucci 4, 10122 Torino (TO). Per la Fondazione per la Cultura Torino il Responsabile della protezione dei dati personali — RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer — DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: [privacy@fpct.it](mailto:privacy@fpct.it)

## **Articolo 11 – Diritti di proprietà**

Fatte salve pattuizioni diverse, i risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente Convenzione resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo di collaborazione scientifica potranno essere oggetto di pubblicazione da ambo le parti, ciascuna delle quali dovrà comunque informare l'altra con comunicazione scritta. Nel caso in cui una delle parti ritenga necessario, con ragionevolezza, mantenere il riserbo, essa provvederà ad avanzare entro trenta giorni tale richiesta con comunicazione scritta, fornendo valide motivazioni (es. eventuali possibilità di tutela della proprietà intellettuale quali depositi brevettuali, segreto industriale, ecc.) ed un termine congruo per la segretezza. In tal caso l'altra parte non potrà opporsi.

## **Articolo 12 - Legge applicabile e Controversie**

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

## **Art. 13 - Facoltà di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite PEC o raccomandata.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di contratto già eseguita.

## **Art. 14 – Referenti**

Il Dipartimento indica quale referente e responsabile scientifico del presente accordo Giovanna Segre, la Fondazione per la Cultura Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo Laura Tori.

## **Art. 15 – Registrazione e spese**

Il presente accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642.

## **Articolo 16 – Firma digitale**

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

Torino, (data ultima firma digitale)

PER LA FONDAZIONE PER LA CULTURA

il Segretario Generale

Dott. Alessandro Isaia

---

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA  
"COGNETTI DE MARTIIS"

La Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Elisabetta Ottoz

---

La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

Dott.ssa Elisa Rosso

---